

Operativo il credito d'imposta al Sud per incremento occupazionale

di **CRISTIAN VALSIGLIO**
Consulente del lavoro in Varese

Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che consente di rendere operativo il credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Sud.

Il Dm 24 maggio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2012, n. 127 regolamenta l'agevolazione originariamente prevista dall'art. 59 del Dl n. 5/2012 (convertito in legge n. 35/2012), che ha modificato i contenuti dell'art. 2 del Dl n. 70/2011, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011, con decorrenza 10 febbraio 2012 ed effetto retroattivo al 14 maggio 2011 (giorno di entrata in vigore dell'agevolazione).

Ai fini dell'operatività era tuttavia necessario un decreto che delineasse la disponibilità e la ripartizione delle risorse economiche necessarie provenienti dal Fondo Sociale Europeo.

Pertanto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dm 24 maggio 2012 si ag-

giunge l'ultimo tassello utile per l'operatività.

Il predetto decreto ministeriale in commento analizza i seguenti aspetti.

Ambito di applicazione

La predetta disposizione di fatto prevede benefici fiscali, in forma di credito di imposta, ai datori di lavoro che:

- assumono a tempo indeterminato lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" secondo la definizione fornita dal Regolamento 800/2008/Ce nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013;
- sono ubicati nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Soggetti beneficiari

Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo inde-

terminato nelle Regioni sopra indicate.

Soggetti esclusi - Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 Tuir, nonché le persone fisiche non esercenti attività d'impresa né arti e professioni.

Incremento della base occupazionale

Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati" (vedi box sopra riportato), che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni di cui all'articolo 1 nei dodici (12) mesi precedenti alla data dell'assunzione.

Per numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unità di lavoro-annuo ai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (Ce) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media citata, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o faCenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

FINANZIAMENTO E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

I 142 milioni di euro stanziati risultano così ripartiti tra le 8 Regioni del Mezzogiorno:

Regione	Fonte finanziamento	Importo (milioni di euro)
Abruzzo	Por Fse 2007/2013	4
Molise	Por Fse 2007/2013	1
Basilicata	Por Fse 2007/2013	2
Campania	Por Fse 2007/2013	20
Calabria	Por Fse 2007/2013	20
Puglia	Por Fse 2007/2013	10
Sicilia	Por Fse 2007/2013	65
Sardegna	Por Fse 2007/2013	20

Lavoratori svantaggiati

Per la Commissione europea, è lavoratore "svantaggiato":

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- chi vive solo con una o più persone a carico;
- i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat);
- chi è membro di una minoranza nazionale.

Mentre sono definiti "molto svantaggiati" i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Misura, limiti e modalità di fruizione del beneficio

Nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Reg. (Ce) n. 800/2008, il credito d'imposta, è concesso, per ciascun lavoratore «svantaggiato» assunto nel periodo richiamato dal c. 1 dell'art. 2, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori «molto svantaggiati», il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. I costi salariali sono quelli di cui al numero 15 dell'art. 2 del Reg. (Ce) n. 800/2008 e, pertanto, comprendono: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzio-

nale alle ore prestate rispetto a quelle del Ccnl.

Modalità di fruizione

L'art. 5 del Dm 24.5.2012 prevede che per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano apposita istanza alle Regioni interessate secondo le modalità che ciascuna regione entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del decreto in commento andranno a definire. I criteri da utilizzare saranno i seguenti: a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data di pubblicazione del presente decreto da esaminare ai fini della formazione della graduatoria in base al criterio di cui alla lett. e); b) l'istanza è presentata alla Regione nel cui territorio è svolta l'attività per la quale si è verificato l'incremento occupazionale; c) l'istanza elenca i dati richiesti dalle disposizioni del presente decreto nonché gli altri elementi utili alla formazione della graduatoria di cui alla lett. e); d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sulla base dei dati in esse indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma; e) entro 30 gg. dal termine di cui alla lett. a), la Regione formula la graduatoria definita sulla base del

criterio cronologico da individuarsi in ordine alla presentazione delle istanze e comunica l'accoglimento dell'istanza nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari. Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento

dell'istanza ed entro 2 anni dalla data di assunzione ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini Irap.

Cause di decadenza

L'art. 6 precisa che il diritto al credito d'imposta decade: a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese; c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore per

condotta antisindacale. La decadenza opera: nel caso sub a): a partire dallo stesso mese in cui si rileva la condizione; nel caso sub b): con effetto retroattivo tramite la restituzione di quanto usufruito; nel caso sub c): con effetto retroattivo dal momento in cui è stata commessa la violazione.

Divieto di cumulo

Il credito d'imposta (art. 7), non è cumulabile con altri aiuti di stato (art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento Ue), né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione del beneficio, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al c. 1, art. 4. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 7 Reg. (Ce) n. 800/2008.

Recupero del credito per indebito utilizzo

Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi di cause di decadenza, mancato rispetto di condizioni previste o utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione procede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. ■

IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Tipo lavoratore assunto: lavoratore "svantaggiato"

Contratto di assunzione: contratto a tempo indeterminato

Data assunzione: 1.7.2012

Analisi Forza Occupazionale al mese di luglio 2012

Tipologie	Conteggio	Numero
Lav. Temp. indeterminato Full Time	sì	13
Assunzione agevolabile Full Time	sì	1
Lav. Temp. indeterminato Part Time	sì	1
Apprendisti	sì	0
Contratti di inserimento	no	0
Contratti a termine	no	0
Totale		15
Totale Utile		15
Media 12 mesi precedenti assunzione		13
Differenza Rispetto a Media		2
Assunzione Agevolabile		1

Calcolo credito d'imposta

Retribuzione Lorda Mensile Assunto con agevolazione		3.500,00
Contribuzione Previdenziale e Assistenziale	28,98%	1.014,30
Totale Costo Salariale		4.514,30
Credito di imposta	50%	2.257,15